



Riunione del 12 marzo 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 33**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
 - Avv. Antonio Amato - Componente
 - Avv. Valeria Coppola - Componente-Relatore

**30.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- ANTONIO IACOVELLI**

Con relazione *ex art. 72 R.G.* la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione al seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

- *"Sig. Iacovelli Antonio, quale dirigente dell'A.S.D. Pallavolo Fondi (matr. 177369), per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., nel corso della discussione del ricorso proposto dall'atleta Barboni per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Pallavolo Fondi, tenutasi in data 30.10.2013 innanzi la Commissione Tesseramento Atleti, proferito un'espressione gravemente lesiva dell'onore e della dignità della controparte e del collegio giudicante del seguente tenore "qui si sono dette un sacco di stronzate" e per aver altresì, al termine della discussione, pronunciato frasi offensive del sentimento religioso nonostante si trovasse ancora all'interno dei locali FIPAV. Viene contestata l'aggravante di cui alla lettera a), art. 49, Regolamento Giurisdizionale FIPAV".*

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 12 marzo 2014 alla quale compariva il Sig. Iacovelli di persona e il Presidente del Sodalizio, Sig. Oliviero Ianniti.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.*;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dall'incolpato, il quale ribadisce quanto già dedotto nelle note difensive inviate il 26 dicembre 2013.

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto del 20.11.2013 con il quale la Segreteria della Commissione Tesseramento Atleti trasmetteva alla Procura Federale la delibera assunta dalla C.T.A. all'esito del procedimento per lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa incardinato dall'atleta Arianna



Barboni nei confronti della A.S.D. Pallavolo Fondi, con richiesta di valutazione del comportamento tenuto in tale sede dal Sig. Antonio Iacovelli, intervenuto quale dirigente del Sodalizio resistente.

Al Sig. Iacovelli veniva contestato di aver proferito, nel corso della discussione del ricorso suindicato, l'espressione "*qui si sono dette un sacco di stronzate*", ritenuta gravemente lesiva dell'onore e della dignità della controparte e della C.T.A. e di aver pronunciato, al termine della riunione, frasi offensive del sentimento religioso.

Dall'esame della documentazione in atti, risulta acclarato e pacifico il fatto che il Sig. Iacovelli abbia tenuto un comportamento irrispettoso e poco consoni nei confronti degli organi federali, attesa la sua qualifica dirigenziale.

Dalle dichiarazioni rese dall'incolpato nel proprio libello difensivo ed in occasione dell'udienza del 12 marzo 2014, emerge chiaramente che l'odierno deferito non ha negato di aver utilizzato parole poco opportune (ancorché l'espressione contestata, a suo dire, non sarebbe stata quella indicata nel dispositivo del provvedimento della C.T.A., bensì "*sono due ore che stiamo ascoltando stronzate*").

La scrivente Commissione prende, pertanto, atto della circostanza che, nel riconoscere la propria condotta non conforme ai principi di etica sportiva, il Sig. Iacovelli, sin dalle prime difese, ha sempre espresso il suo più sincero pentimento per l'accaduto, sottolineando, tuttavia, che il suo comportamento era stato causato dalle provocazioni poste in essere dal padre dell'atleta, il quale avrebbe tacciato di incompetenza lo staff tecnico del Sodalizio.

Tale conclusione trova conferma nel contenuto del provvedimento della C.T.A. ove si legge che lo stesso Iacovelli una volta redarguito "*porgeva le proprie scuse*".

Posto quanto sopra, considerato che le frasi contestate sono state proferite in un contesto concitato e tenuto conto del comportamento collaborativo manifestato dal tesserato con gli organi di giustizia durante le fasi dell'odierno procedimento, appare congruo irrogare la sanzione di cui in dispositivo. Non si ritiene applicabile la circostanza aggravante contestata.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del Sig. Antonio Iacovelli, in qualità di dirigente del Sodalizio A.S.D. Pallavolo Fondi, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 15 giorni.

Affisso il 20 marzo 2014

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone